CAMERA DEI DEPUTATI N. 230

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTALIS

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di segreto investigativo, di divieto di rivelazione e pubblicazione di conversazioni e immagini intercettate, di protezione dei dati personali, di tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di condanna del querelante e di segreto professionale, nonché disposizioni a tutela del soggetto diffamato

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge interviene sul delicato rapporto fra giustizia e media e mira a trovare un punto di equilibrio tra le necessità investigative e le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse, da un lato, e il diritto dei cittadini alla tutela della loro riservatezza, soprattutto quando risultano estranei al procedimento, da un altro lato. In questo già precario equilibrio riveste un ruolo di primo piano lo strumento investigativo più invasivo e lesivo delle libertà personali: le intercettazioni.

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee costituiscono, infatti, valori tutelati, oltre che dalla Carta costituzionale (articoli 13 e 15), anche dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (articoli 8 e 10) e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Più di recente, con la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, si è stabilito che la presunzione di innocenza sarebbe

violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole.

LA DISCIPLINA VIGENTE.

Il diritto di cronaca giudiziaria finalizzato a un controllo democratico sull'amministrazione della giustizia risulta sempre di più destinato a prevalere sugli interessi pubblici e privati coinvolti nelle dinamiche delle indagini processuali. Posto che un bilanciamento tra il diritto di cronaca giudiziaria e la reputazione può essere raggiunto solo in concreto, il vero nodo problematico è la rivelazione dei segreti d'ufficio da parte dei loro autentici custodi, il cui contrasto può essere rafforzato non solo – e non tanto – incrementando la repressione penale (autori delle violazioni sono coloro che poi dovrebbero perseguirle) ma, più efficacemente, rompendo i rapporti opachi che si instaurano tra la magistratura e la stampa.

Nel nostro ordinamento si è soliti distinguere tra la tutela del segreto cosiddetto « interno » e la tutela del segreto cosiddetto « esterno » (Pisapia, 1960): con il primo si intende il segreto investigativo che copre gli atti di indagine fino a quando non sono conoscibili dall'indagato e dal suo difensore e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, riservando, pertanto, la conoscenza degli atti solo a coloro che svolgono le indagini o comunque vi partecipano o vi assistono; il segreto esterno consente, invece, di applicare ulteriori limiti conoscitivi su atti già noti o conoscibili (per i quali il segreto interno risulta già caduto), con l'obiettivo di proteggere da potenziali interferenze esterne una pluralità di interessi diversi e ulteriori rispetto al segreto investigativo, come il libero convincimento del giudice, la reputazione, la presunzione di innocenza e la riservatezza delle parti coinvolte nel procedimento.

In ordine alla rivelazione degli atti coperti dal segreto interno, sul piano processuale sono attualmente previsti tre divieti:

1) anzitutto, il divieto generale e astratto, posto dall'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale (c.p.p.), il quale sancisce che « Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (...) sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari », passando così da una segretezza « assoluta », per la quale il segreto permane per tutta la fase investigativa, a una segretezza « relativa », per la quale, durante le indagini preliminari, il segreto cade proprio nel momento in cui gli atti diventano conoscibili dall'indagato ed è questo passaggio che ha consentito di dare spazio al diritto di cronaca durante le indagini, in virtù della possibilità, nei limiti esposti più avanti, di pubblicare l'atto non più coperto dal segreto;

2) in secondo luogo, lo stesso articolo 329, al comma 3, alinea e lettera *a)*, sancisce che « Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: *a)* l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone », affidando così al pubblico ministero un potere di segretazione degli atti per i quali il segreto interno sia già caduto;

3) infine, l'articolo 391-*quinquies*, comma 1, del c.p.p. riserva al pubblico ministero un potere specifico, esteso anche al contenuto, su atti segreti *ex* articolo 329 del medesimo codice, stabilendo che « Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza ».

Sul piano sostanziale, a presidio dei tre divieti di rivelazione, sono previste tre fattispecie incriminatrici:

1) *in primis*, la rivelazione dei segreti di cui all'articolo 329, commi 1 e 3, lettera *a)*, del c.p.p. da parte dei soggetti che ricoprono qualifiche pubblicistiche (pubblico ministero, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, interprete, consulente, perito, segretari, cancellieri e rispettivi eventuali ausiliari) è punita in quanto delitto di rivelazione dei segreti di ufficio di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale (c.p.). È opportuno ricordare che tale fattispecie punisce qualsiasi rivelazione, anche quando la notizia sia stata appresa dal soggetto in termini del tutto occasionali, ma pur sempre in qualche modo connessi alla funzione, o addirittura abusivamente;

2) in secondo luogo, l'articolo 379-*bis*, primo periodo, del c.p. punisce chiunque riveli indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito a un atto del procedimento stesso (persone informate sui fatti), con la conseguenza che questa fattispecie estende l'incriminazione della rivelazione di notizie segrete di cui all'articolo 329, commi 1 e 3, lettera *a)*, del c.p.p. anche ai soggetti che hanno appreso segreti in ragione dell'assistenza o della partecipazione a un atto ma che, essendo sforniti della qualifica soggettiva, non potrebbero rispondere del reato proprio di cui all'articolo 326 del c.p.;

3) infine, la rivelazione dei segreti di cui all'articolo 391-*quinquies*, comma 1, del c.p.p. è punita espressamente dal secondo periodo dell'articolo 379-*bis* del c.p.

In ordine, poi, alla pubblicazione degli atti coperti dal segreto, sul piano processuale il divieto è posto dall'articolo 114, comma 1, del c.p.p., il quale sancisce che « È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto ». Da questa disposizione si ricava che rispetto agli atti coperti dal segreto investigativo di cui all'articolo 329 del c.p.p. esiste un divieto di pubblicazione che può definirsi assoluto, non essendo questa consentita in alcuna forma. La norma, infatti, impedisce la pubblicazione totale, parziale, per riassunto o anche del solo contenuto. Quindi, degli atti coperti da segreto, stando alla lettera della legge, si può dare solo l'informazione del loro compimento.

Sul piano sostanziale il divieto di pubblicazione è presidiato dalla fattispecie di cui all'articolo 684 del c.p., il cui tenore letterale si attaglia perfettamente a quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del c.p.p., in quanto punisce « Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione ».

Per quanto riguarda gli atti coperti dal segreto esterno, se da un lato risulta lecita sia sul piano processuale sia su quello sostanziale la rivelazione di atti non più coperti da segreto interno, perché noti e accessibili alle parti e quindi acquisibili e conoscibili da « chiunque vi abbia interesse », da un altro lato sono previsti, invece, alcuni divieti processuali con riguardo alla pubblicazione, con rispettive sanzioni in caso di violazione.

Sul piano processuale il divieto di pubblicazione di atti non più coperti dal segreto è posto dall'articolo 114, commi 2, 3 e 7, del c.p.p. Il comma 2 pone un divieto generale di pubblicare gli atti che risultano comunque conoscibili, vietando « la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare »; il comma 3 pone un divieto di pubblicazione solo per gli atti che – una volta chiusa la fase preliminare del processo – sono collocati nel fascicolo del pubblico ministero, con la conseguenza che sono pubblicabili quelli destinati al fascicolo del dibattimento e quelli che, pur presenti nel fascicolo del pubblico ministero, sono occasionalmente utilizzati nel dibattimento (come, per esempio, ai fini delle contestazioni nell'esame dei testimoni o delle parti). Stando al tenore di queste due disposizioni si dovrebbe concludere che esse pongano due

divieti assoluti. Tuttavia, i commi 2 e 3 dell'articolo 114 devono essere letti insieme al comma 7 laddove sancisce che « È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto ». Ciò significa che per gli atti non coperti, o non più coperti da segreto, non è consentita la pubblicazione (totale o parziale), mentre è consentita, per l'appunto, la pubblicazione del solo contenuto. Il divieto di pubblicazione degrada progressivamente in relazione allo svolgimento del procedimento, identificandosi non solo e non tanto con la tutela dell'imputato o indagato quanto anche, come si vedrà, con l'esigenza di assicurare un corretto giudizio del giudice del dibattimento attraverso norme che ne regolano la conoscenza degli atti di indagine.

La fattispecie sostanziale a presidio del divieto di pubblicazione di atti non più coperti dal segreto è ancora una volta quella prevista dall'articolo 684 del c.p., il cui tenore letterale, a ben vedere, non si attaglia perfettamente a quanto disposto dall'articolo 114, comma 7, del c.p.p. perché la pubblicazione del contenuto ritenuta legittima dalla disciplina processuale sembra coincidere proprio con la pubblicazione « per riassunto o a guida di informazione » interdetta dalla fattispecie incriminatrice. Tuttavia la fattispecie penale è pacificamente interpretata recependo la disciplina processuale.

In estrema sintesi, dal punto di vista della disciplina processuale del segreto sugli atti, fino a quando gli atti di indagine non sono conoscibili (articolo 329, comma 1, del c.p.p.) o pur essendo conoscibili o noti fino a quando restano coperti dal segreto disposto dal pubblico ministero (articolo 329, comma 3, lettera *a)*, e articolo 391-*quinquies* del c.p.p.), esiste un divieto assoluto di rivelazione, la cui violazione è punibile ai sensi degli articoli 326 e 379-*bis* del c.p. Per quegli stessi atti vige, altresì, un divieto assoluto di pubblicazione (articolo 114, comma 1, del c.p.p. in combinato con l'articolo 329 del medesimo codice), la cui violazione è punita dall'articolo 684 del c.p. Infine, per gli atti non coperti o non più coperti da segreto viene meno il divieto di rivelazione, ma permane un divieto di pubblicazione relativo, che fa salva la possibilità di pubblicarne il solo contenuto (articolo 114, commi 2, 3 e 7, del c.p.p.), punibile ai sensi dell'articolo 684 del c.p., la cui *ratio* si atteggia in maniera diversa a seconda della fase processuale cui appartiene l'atto: nelle indagini preliminari è da individuare principalmente nella necessità di non compromettere l'acquisizione della prova; successivamente, si mira a salvaguardare la serenità di giudizio del giudice consentendo la piena operabilità del principio del contraddittorio.

LA RIVELAZIONE DI ATTI COPERTI DAL SEGRETO INVESTIGATIVO.

Da un punto di vista giuridico, il rapporto che intercorre tra la fattispecie di rivelazione del segreto di cui all'articolo 326 del c.p. e l'informazione, cioè le condotte del giornalista, è soltanto eventuale. Il giornalista, infatti, può rispondere di rivelazione esclusivamente come soggetto *extraneus*, ma concorrente, quando pone in essere le condotte di istigazione o determinazione o accordo con l'*intraneo* qualificato al fine di ricevere l'atto. Le conseguenze non sono di poco conto: se il giornalista si limita a ricevere la notizia, il suo comportamento è penalmente irrilevante; al contrario, l'eventuale pubblicazione, se rispetto alla fattispecie di rivelazione del segreto costituisce un mero *post factum*, rispetto a quella di pubblicazione arbitraria di cui all'articolo 684 del c.p. costituisce un comportamento penalmente rilevante. Da un punto di vista fattuale, invece, il rapporto che intercorre tra le condotte di rivelazione e di informazione è molto stretto, in quanto la rivelazione costituisce un passaggio prodromico essenziale rispetto alla pubblicazione.

Invero, il fenomeno della rivelazione alla stampa di notizie coperte dal segreto può evidenziare la sussistenza di una dinamica relazionale tra soggetti appartenenti alla magistratura e alla polizia giudiziaria e i giornalisti che può presentare caratteri di scarsa trasparenza: chi rivela potrebbe agire, infatti, in vista della pubblicazione allo scopo di trovare una sorta

di legittimazione « esterna » al proprio operato da radicare nell'opinione pubblica o per avviare un dibattito pubblico volto a incrinare l'immagine pubblica dei soggetti coinvolti; chi, invece, dispone del « potere » di pubblicazione può essere interessato a ricevere la rivelazione, non solo in virtù di un indiscutibile interesse all'informazione, ma anche e soprattutto per « non bucare la notizia » in un contesto di concorrenza tra mezzi di comunicazione nell'ambito della cronaca giudiziaria.

La rivelazione e la pubblicazione sono atti distinti ma sono in rapporto strumentale. In particolare, l'interesse investigativo risulta offeso principalmente dalla condotta di rivelazione piuttosto che dalla pubblicazione di un atto coperto da segreto; quest'ultima, infatti, pregiudica gli interessi investigativi soltanto in termini eventuali, risultando semmai offensiva di interessi diversi legati alla « dignità » dei soggetti coinvolti; al contempo, la condotta di pubblicazione di notizie coperte da segreto mette in gioco l'interesse all'informazione. In pratica, se il divieto di rivelazione non ha un contro-interesse il cui apprezzamento può condurre alla liceità del fatto, la pubblicazione, invece, pur avendo lo stesso oggetto della rivelazione (ricevuta dal soggetto infedele), può ricevere legittimazione alla luce del diritto di cronaca e della libertà di informazione.

Dunque, l'esigenza di un eventuale rafforzamento della tutela del segreto investigativo è funzionale non solo a evitare la compromissione della fase investigativa, ma anche a tutelare i privati cittadini da vere e proprie « fughe di notizie » non dettate dalla volontà di boicottare l'indagine bensì dalla possibilità di offendere la reputazione di un individuo coinvolto in un procedimento penale, accettando il rischio del coinvolgimento di terzi non interessati dalle indagini, con conseguente offesa – con un'unica azione – della riservatezza e della presunzione di innocenza.

Rebus sic stantibus, in una prospettiva di riforma occorre prevedere una fattispecie *ad hoc* per i soggetti che ricoprono qualifiche pubblicistiche che rivelano segreti investigativi con un trattamento sanzionatorio più afflittivo. Del resto, tra tutte le funzioni pubbliche quella giudiziaria – posta a presidio e a chiusura del sistema dei poteri pubblici – deve garantire imparzialità e deve necessariamente essere tutelata dai comportamenti disfunzionali che finiscono per compromettere questa delicata funzione, assai diversa da quella legislativa o amministrativa, proprio come accade per la corruzione in atti giudiziari che nel nostro ordinamento rappresenta una fattispecie *ad hoc*.

In realtà, per colpire davvero il disvalore delle fattispecie di rivelazione, bisogna attribuire la responsabilità a coloro che, in definitiva, sono i veri « custodi » del segreto, cioè coloro che rivelano le notizie apprese per ragioni di ufficio e di servizio, non solo perché da un punto di vista statistico gli autori delle indagini sono spesso i principali responsabili della violazione del segreto, ma anche perché come custodi del segreto devono assicurare il suo mantenimento.

Allo stesso modo, nei casi in cui la rivelazione sia stata compiuta al fine della pubblicazione oppure nell'ipotesi in cui la notizia sia stata pubblicata, occorre individuare una circostanza aggravante.

La pubblicazione di atti coperti dal segreto investigativo.

Nel momento in cui gli atti coperti da segreto vengono indebitamente pubblicati, il rapporto tra giustizia penale e informazione si fa più diretto, in quanto la condotta di pubblicazione viene realizzata dal giornalista violando il divieto assoluto posto dall'articolo 114, comma 1, del c.p.p., con conseguente integrazione della fattispecie di cui all'articolo 684 del c.p.

Preliminarmente, occorre precisare che il segreto investe non solo le attività degli organi di indagine, ma anche la documentazione e cioè non solo il comportamento umano che concretizza l'atto, ma anche la rappresentazione di tale comportamento; inoltre, il segreto si estende a tutti gli atti diretti al reperimento e all'assicurazione delle fonti di prova (ad esempio sommarie informazioni testimoniali; il contenuto delle

intercettazioni telefoniche prima del deposito in cancelleria del pubblico ministero) e a quelli che sono strumentali a tali atti (si pensi alla ricezione della notizia di reato e a tutte le richieste di autorizzazione a disporre una misura cautelare personale o patrimoniale o l'accompagnamento coattivo), mentre non si estende agli atti del tutto estranei al reperimento e all'assicurazione delle fonti di prova, anche perché di regola conoscibili dalla persona sottoposta alle indagini (si pensi all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, all'informazione di garanzia e ai verbali di interrogatorio dell'indagato).

Non devono ritenersi controversi, come a volte accade, gli atti del giudice per le indagini preliminari che consistono nei provvedimenti di autorizzazione: se da un lato, infatti, tutti questi atti sono posti in essere da un soggetto diverso dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (risultando così « soggettivamente » esclusi dall'articolo 329, comma 1, del c.p.p.), da un altro lato, alcuni di essi possono essere strumentali al reperimento e all'assicurazione delle fonti di prova (si pensi al provvedimento che autorizza, nega, proroga o convalida le intercettazioni telefoniche richieste o disposte dal pubblico ministero oppure a quello che accoglie l'opposizione della persona offesa alla richiesta del pubblico ministero di archiviazione). Peraltro, posto che risulta funzionalmente inevitabile che quelli strumentali alla prova siano coperti dal segreto, rispetto agli altri atti (si pensi ai provvedimenti di autorizzazione delle misure cautelari personali o patrimoniali) si pone il problema se essi non debbano essere trattati quanto meno come gli atti non più coperti dal segreto.

Il divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto.

Il divieto di pubblicazione e quello di rivelazione, seppur appartenenti ad un sistema unitario di tutela, rivelano la propria autonomia e le relative differenze se posti in relazione ai singoli interessi tutelati.

In primis, bisogna fare riferimento alla pubblicazione quando si intende avere riguardo dell'integrità dell'azione investigativa. In questa fase gioca un ruolo fondamentale il comportamento del giornalista, la cui condotta è conforme all'interesse all'informazione, ma certamente contraria alla necessità investigativa di segretezza, per una ragione sostanziale prima che formale. Il pregiudizio, infatti, non è determinato tanto dall'apprendere la notizia dal soggetto che vìola l'obbligo di riservatezza, quanto dalla potenziale compromissione delle indagini: la pubblicazione di una notizia coperta dal segreto potrebbe raggiungere, ad esempio, soggetti concorrenti nel reato o autori di reati collegati non ancora « attinti » dalle indagini, con la conseguenza che questi soggetti, venendo a conoscenza delle risultanze acquisite, sono posti in grado di inficiare l'interesse investigativo.

Questa impostazione ha ricevuto un avallo dalla Corte costituzionale nelle due sentenze n. 18 del 10 marzo 1966 e n. 18 del 10 febbraio 1981 in cui, affrontando proprio la questione della legittimità costituzionale di un divieto assoluto di pubblicazione che comprime il diritto di cronaca (concernente gli atti non più coperti da segreto e a maggior ragione valido per quelli ancora coperti da segreto), la Corte ha concluso nel senso della legittimità di siffatta disciplina, individuando nella condotta di pubblicazione una capacità offensiva delle indagini che invece risulta assente nella rivelazione: « non si può disconoscere che una differenziata disciplina fra il segreto istruttorio e la divulgazione di notizie a mezzo stampa si rende necessaria per il fatto che la rivelazione assume una diversa rilevanza giuridica a seconda del mezzo usato. Se attuata quasi privatamente, da persona a persona, rimane circoscritta in un campo limitato e con limitata possibilità di effetti dannosi; se diffusa invece a mezzo stampa, con immediatezza e praticamente senza limiti di spazio, può apportare effetti ben più gravi sul corso delle indagini istruttorie sulla raccolta delle prove e sulla ricerca della verità. Infatti, gli interessati, venendo a conoscenza delle risultanze acquisite, sono posti in grado di opporre elementi artificiosi, e di rappre-

sentare fatti non veri. Ed è ovvio che, allorquando la stampa produce effetti antigiuridici, finisce col non assolvere più la funzione sociale che le è propria, di offrire cioè al pubblico informazioni obiettive quando questa non siano pregiudizievoli per i suindicati interessi » (sentenza n. 18 del 1966).

Inoltre, nella pubblicazione di atti coperti dal segreto si avverte comunque un qualcosa di distonico e disfunzionale, in quanto la persona coinvolta nelle indagini finisce per apprendere dell'esistenza dell'atto e del suo contenuto non dagli organi investigativi e dagli atti ufficiali, bensì attraverso organi di stampa e documenti « privati ». Tale anticipazione è in grado di intaccare sia un interesse strettamente processuale, quale il diritto di difesa (nelle due declinazioni di diritto di essere informato dagli organi pubblici in ordine alle indagini nei suoi confronti e di diritto di poter reagire a quanto appreso in modo atipico e, soprattutto, senza avere cognizione degli atti), sia un interesse « extragiudiziario »: il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti, la cui *privacy* risulta violata dalla divulgazione su vasta scala di dati che appartengono alla loro sfera privata.

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, quando ha giudicato legittima la condanna da parte di uno Stato di un giornalista per violazione del segreto investigativo, ha posto l'accento non tanto sulla violazione del segreto, bensì sulla violazione di altri interessi privati per mancanza di interesse pubblico e per l'uso di toni scandalistici, con conseguente offesa della riservatezza e della presunzione di innocenza (6 giugno 2017, Y c. Suisse, n. 22998/13; 1° giugno 2017, Giesbert c. France, n. 68974/11; 24 novembre 2005, Turancheau e Julie c. France, n. 53886/00).

Pertanto, si determina una sorta di *vulnus* al giusto processo e al diritto di difesa a causa di una trasposizione delle dinamiche processuali dalla sede fisiologica del processo ordinario a quella parallela e patologica di tipo mediatico, ponendo l'indagato in una posizione di assoluta inferiorità a causa della mancanza di una compiuta conoscenza. A conferma di ciò si può osservare che, se il segreto cade nel momento in cui l'indagato e la difesa sono posti in condizione di conoscere l'atto, per converso esso permane fino a quando l'indagato e la difesa non sono posti nella condizione di poter conoscere l'atto.

Del resto, in attuazione della citata direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, l'ordinamento italiano deve introdurre e rendere operativi princìpi e criteri direttivi specifici, nel rispetto di quelli stabiliti dagli articoli 15, 21, 24 e 27 della Costituzione. In particolare, sono necessarie misure volte a garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole; occorre regolamentare le forme di comunicazione giudiziaria da parte delle procure della Repubblica durante le indagini preliminari, consentendo esclusivamente e tassativamente la diffusione di comunicati stampa con l'indicazione degli specifici fatti e delle norme contestate ai soggetti indagati; è opportuno prevedere che, fino alla conclusione delle indagini preliminari, non vengano diffusi dall'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, filmati contenenti riprese di atti di indagine preliminare (intercettazioni, perquisizioni, esecuzione di misure cautelari), né l'audio o i « brogliacci » delle intercettazioni; occorre prevedere che alle inchieste non venga assegnata una denominazione non prevista dalle norme di legge e ripristinare il divieto di pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare; infine, per dare piena attuazione al diritto al silenzio sancito dal codice di rito a garanzia dell'indagato e dell'imputato, occorre specificare che avvalersene in sede di interrogatorio non costituisce, anche ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, un elemento causale della custodia cautelare subita.

Dunque, in questa prospettiva, trova giustificazione il divieto assoluto di pubblica-

zione degli atti coperti dal segreto, la cui violazione potrebbe essere punita in termini meno afflittivi della rivelazione e in termini più afflittivi dell'attuale pubblicazione arbitraria. Inoltre, se si considera che la pubblicazione può comunque offendere in concreto l'interesse investigativo, sarebbe auspicabile un aggravamento di pena nell'ipotesi in cui si accerti che la stessa ha anche « colposamente » determinato un danno effettivo alle indagini.

LA PUBBLICAZIONE DI ATTI NON PIÙ COPERTI DAL SEGRETO.

Quando gli atti non sono più coperti da segreto, quando cioè le notizie sono conosciute dalle parti e quindi nella sostanza conoscibili da tutti, emergono due ulteriori problematiche senza dubbio differenti ma strettamente connesse.

Da un lato, si pone il tema della cosiddetta « *discovery* », cioè dell'accesso alle notizie non più coperte dal segreto; da un altro lato, si pone il tema del « trattamento » della pubblicazione, laddove vanno valutati il disvalore del fatto e l'operatività o no del diritto di cronaca giudiziaria come scriminante.

Si tratta di temi distinti ma correlati, in quanto la problematica relativa a come il giornalista possa ottenere le informazioni rispetto alle quali il segreto è caduto non è sovrapponibile, ma è certamente interdipendente rispetto a quella relativa alla liceità e ai limiti della pubblicazione da parte del giornalista: la *discovery* è funzionale al diritto di cronaca giudiziaria e la verità posta a fondamento di siffatta scriminante si misura sulla corrispondenza fra la notizia e gli atti processuali. Pertanto, l'eventuale possibilità per il giornalista di accedere in modo pieno e trasparente agli atti è garanzia di tale verità: è proprio la verità che emerge dagli atti nel loro complesso e nella loro completezza che consente al giornalista di svolgere a pieno l'attività di cronaca giudiziaria caratterizzata da una certa interpretazione-ricostruzione dei fatti, diretta ad analizzare gli atti, fare collegamenti, mettere in luce punti deboli e punti di forza, se non addirittura contraddizioni e lacune.

LA *DISCOVERY*: DISCIPLINA VIGENTE E PROPOSTA DI RIFORMA.

Per quanto riguarda il tema della *discovery*, nel momento in cui l'atto diviene conoscibile dall'indagato o dal suo difensore esso risulta accessibile da parte di chiunque: ciò è espressamente stabilito dall'articolo 116, comma 1, del c.p.p., il quale sancisce che « Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti ». D'altra parte, mentre il rilascio alle parti private e alla persona offesa, che sono titolari di un diritto di deposito degli atti, non è soggetto ad alcuna autorizzazione, al contrario, il rilascio a persone diverse è soggetto ad autorizzazione da parte del pubblico ministero. Ciò si ricava dalla lettura combinata del citato articolo 116, comma 2, con l'articolo 43 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: mentre il primo sancisce che sulla richiesta di rilascio provvede il pubblico ministero che procede al momento della presentazione della domanda, il secondo precisa che l'autorizzazione prevista dall'articolo 116, comma 2, del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti. Ma è proprio riguardo all'autorizzazione che sorgono i problemi. Nella pratica accade, infatti, che il pubblico ministero intenda in senso ampiamente discrezionale il potere attribuitogli, con la conseguenza che egli finisce per essere titolare di un arbitrio rispetto al quale il giornalista è del tutto succube. Ne deriva che, in mancanza della garanzia di un accesso formalizzato, il giornalista può adoperarsi per ottenere in via indiretta quello che potrebbe ottenere per via diretta e legittima, chiedendo alle parti la possibilità di accedere ai documenti ufficiali che sono in loro possesso.

Le conseguenze di tale situazione possono essere varie: scarsa trasparenza nei rapporti tra magistratura e stampa; servizievole subalternità; logica di scambio; ostacolo alla stessa attività di cronaca del gior-

nalista; strumentalizzazioni del giornalista e della notizia; farraginosa ricostruzione della « verità processuale » e inquinamento di quella sostanziale.

Il sistema della caduta del segreto basato sulla conoscibilità da parte dell'indagato è posto a garanzia non solo del diritto di difesa, ma anche dell'accessibilità da parte di soggetti diversi affinché esercitino il necessario controllo « esterno » sul potere giudiziario.

Il problema deve essere risolto cercando di disciplinare e di formalizzare i canali di uscita e di accesso delle notizie non più coperte dal segreto.

Evitando di aprire eccessivamente, eliminando l'autorizzazione e liberalizzando di fatto l'accesso agli atti non più coperti dal segreto, occorre pensare a un momento formalizzato di *discovery* di tutti gli atti rispetto ai quali sia caduto il segreto interno, alla quale può partecipare il giornalista che, con determinate scadenze temporali e procedurali, può essere ammesso a un accesso diretto e legittimo agli atti del procedimento dopo l'atto conclusivo delle indagini, registrando tali accessi, consentendo la pubblicazione del solo contenuto e soprattutto vietando la pubblicazione di notizie, fatti e circostanze relativi a terzi non interessati dall'indagine.

Ancora una volta la citata direttiva (UE) 2016/343 permette di contemperare il diritto di cronaca e l'interesse pubblico ad esso sotteso con le garanzie processuali, come il diritto « sacrosanto » dei terzi estranei di non subire ripercussioni da atti di indagine che – se non vi fosse stata la coincidente emergenza investigativa che ha consentito la temporanea e controllata compromissione delle libertà costituzionali per l'indagato – non sarebbe stato possibile porre in essere, perché una circostanza privata emersa a carico di terzi e a detrimento di cittadini non indagati (soggetti pubblici o no) nel corso delle indagini non assume, per ciò solo, un interesse pubblico che può giustificare la prevalenza del diritto di cronaca rispetto alla riservatezza.

L'elemento discriminante è rappresentato dalla modalità che ha reso conoscibile la notizia: la condizione del giornalista che acquisisce la notizia grazie alla sua pur scrupolosa attività non può dirsi equiparabile a quella del giornalista che riceve la notizia grazie all'attività investigativa della polizia giudiziaria e del pubblico ministero in un contesto in cui quell'attività è possibile solo a carico di un soggetto sottoposto a indagini e dopo la verifica di situazioni specifiche che consentono solo per l'indagato l'affievolimento dei diritti costituzionali.

È necessario, quindi, porre un filtro alla *discovery*, nel senso che il pubblico ministero potrebbe rendere accessibili gli atti non più coperti dal segreto investigativo solo dopo aver distinto tra quelli conoscibili e quelli non conoscibili, compiendo la selezione in base a un criterio elementare e immediatamente percepibile che sia legato alla rilevanza delle indagini, stralciando quelli non rilevanti, senza per questo considerare siffatta operazione come un'invasione della magistratura nel diritto di cronaca: non sono divulgabili e, di conseguenza, pubblicabili notizie relative a persone estranee alle indagini, notizie che non assumono rilevanza ai fini delle indagini e notizie che non assumono rilevanza penale.

La soluzione se, da un lato, restringe il concetto di interesse pubblico secondo una chiave basata su logiche proprie del potere giudiziario, da un altro lato affida al magistrato l'onere di operare la valutazione perché la sua attività ha reso possibile l'emersione della notizia con un'ottica sganciata dal diritto di cronaca e, quindi, certamente più asettica di quella di un giornalista.

I risultati delle intercettazioni meritano, poi, una puntualizzazione. Le captazioni non sono certo strumenti per carpire notizie dalle conversazioni private, anche nell'ipotesi in cui tali notizie abbiano un interesse pubblico, ma sono strumenti di indagine finalizzati alla raccolta di prove di reati: ciò che deve essere trascritto non può che essere connesso alle indagini.

Dopo il filtro da parte del giudice e l'inserimento delle intercettazioni nell'archivio di cui all'articolo 269 del c.p.p., i risultati di qualsiasi intercettazione (telefonica, ambientale o telematica) devono

seguire le regole previste per tutti gli atti delle indagini preliminari. Tuttavia, attesa la potenziale eccessiva discrezionalità nell'interpretazione delle conversazioni captate, che – per questo – dovranno sottostare a una precisa regola di valutazione da inserire nell'articolo 192 del c.p.p., prevedendo che le stesse dovranno essere vagliate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, occorre stabilire un'ulteriore restrizione a beneficio della riservatezza e del diritto di difesa: se durante le indagini i risultati delle intercettazioni sono coperti dal segreto e non possono ritenersi pubblicabili per tutte le ragioni già espresse, dopo la chiusura delle indagini e nel corso del dibattimento, proprio in conformità alla direttiva (UE) 2016/343, che presuppone il rispetto del diritto di difesa e del principio della presunzione di innocenza, occorre vietare la pubblicazione integrale o per estratto in modo da evitare una valutazione dei contenuti delle intercettazioni che preceda la decisione del giudice. Invero, attesa la necessità di garantire il controllo di cui all'articolo 101 della Costituzione, sarà plausibile consentire di mettere le trascrizioni nella disponibilità dei giornalisti e consentire loro la pubblicazione solo dopo la sentenza di primo grado.

Infine, una volta stabiliti le regole e i limiti processuali, è opportuno prevedere una fattispecie incriminatrice *ad hoc* volta a punire la pubblicazione delle conversazioni che sono state stralciate, perché tale pubblicazione offenderebbe senz'altro la riservatezza.

IL DIVIETO RELATIVO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NON PIÙ COPERTI DA SEGRETO INVESTIGATIVO.

Riguardo agli atti non più coperti da segreto, il nostro ordinamento pone un divieto relativo (articolo 114, commi 2, 3 e 7, del c.p.p.), la cui violazione è punita dall'articolo 684 del c.p.

La disciplina riguarda anche il trattamento degli atti che si considerano *ab initio* non coperti da segreto: si tratta, comunque, di atti del procedimento e alcuni di questi atti possono contenere delle informazioni sulle indagini, come i provvedimenti di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, all'interno dei quali si trovano spesso richiamate parti della richiesta del pubblico ministero, contenenti lunghi passi delle stesse intercettazioni.

Invero, se da un lato il divieto di pubblicazione di ciò che non è più coperto dal segreto è diretto a tutelare il libero convincimento del giudice e risulta, per questo, plausibile l'idea di assimilare a questa tipologia di atti quella degli atti mai interessati dal segreto, da un altro lato l'interesse tutelato dal divieto relativo attiene alla dimensione privata del soggetto e l'eventuale pubblicazione integrale di tali atti potrà integrare il delitto di diffamazione là dove sussistano tutti i requisiti della fattispecie.

Inoltre, in tema di diritto di cronaca giudiziaria, considerate le sue specificità sul piano dell'interesse pubblico e per certi aspetti della continenza rispetto al « semplice » diritto di cronaca, occorre tener conto di un aspetto fondamentale, al contempo aspirazione e fine ultimo del processo penale: la « verità ».

Innanzitutto, l'interesse pubblico può ritenersi intrinseco alla stessa notizia, in quanto tutto ciò che riguarda l'esercizio del potere giudiziario punitivo è per definizione correlato all'interesse pubblico (assume rilevanza sociale la notizia che determinate indagini sono in corso, che alcuni fatti storici accaduti possono assumere rilevanza penale, che sono stati compiuti determinati atti di indagine, che tali atti hanno un determinato contenuto).

Tuttavia, i fatti che riguardano aspetti privati devono rappresentare una doverosa eccezione, anche quando in concreto un interesse pubblico alla divulgazione della notizia possa comunque sussistere nonostante non vi sia rilevanza investigativa (magari in relazione al ruolo pubblico che ricopre il soggetto coinvolto nei fatti narrati), perché si tratta comunque di notizie emerse solo ed esclusivamente grazie all'attività di indagine e, per questo, l'interesse sociale alla divulgazione risulta posposto alla loro rivelazione: in pratica, si tratta di circostanze acquisite da un'auto-

rità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'autorità giudiziaria e le sue funzioni esulano dal diritto di cronaca: mentre i giornalisti e coloro che si occupano di informazione hanno la funzione di inseguire la notizia e di pubblicarla, gli investigatori sono mossi esclusivamente dall'individuazione degli elementi di prova di un'attività delittuosa. Se durante l'attività giudiziaria emergono fatti ulteriori che di per sé sono estranei agli obiettivi dell'indagine e penalmente irrilevanti e che appartengono alla sfera privata di un soggetto, pubblico o no, si tratta comunque di notizie che non sarebbero state mai raggiunte, raccolte e diffuse in altro modo: è la differenza che sussiste fra il lavoro di una procura e quello di un giornalista, seppur investigativo.

Peraltro, in ossequio al requisito della continenza (riassorbito in tema di cronaca giudiziaria dal requisito della verità, nel senso che il gergo giornalistico deve attenersi alle terminologie giuridiche al fine di non distorcere il contenuto veridico della notizia), per le notizie non rilevanti dal punto di vista penale, ma accostate a un contesto giudiziario, occorre scongiurare *a priori* la possibilità di utilizzare espressioni di per sé infamanti o dell'utilizzo di sapienti sottintesi, accostamenti suggestionanti (già solo perché l'informazione è emersa nell'ambito di una indagine da parte di una procura), accenti scandalizzati o vere e proprie insinuazioni, perché l'eventuale tono scandalistico e colpevolista impiegato dal giornalista supererebbe il limite della continenza, pregiudicando la presunzione di innocenza e, quindi, la reputazione.

In secondo luogo, riguardo al requisito della verità, entrano in gioco le modalità in cui l'attività giornalistica fornisce notizie relative ai processi penali in corso.

A tal proposito, occorre senz'altro ricordare che la Corte dei diritti dell'uomo, nella sentenza della Grande camera 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania, in occasione del ricorso di due giornalisti, condannati per diffamazione in quanto autori di un articolo nel quale accusavano un giudice di essere coinvolto in fatti di corruzione, ha fatto tesoro del proprio insegnamento secondo cui la stampa svolge l'essenziale ruolo di « cane da guardia » della democrazia (sentenza 27 marzo 1996, Goodwin contro Regno Unito, paragrafo 39) e ha sottolineato il delicato equilibrio tra il diritto di espressione, che consente ai media di segnalare all'opinione pubblica casi apparenti o supposti di abuso dei pubblici poteri, e la tutela della reputazione delle persone, diritto inviolabile dell'individuo che – se offeso o compromesso – rende compatibile la pena detentiva, pur sempre come *extrema ratio*, per i reati a mezzo stampa.

Anche la Corte costituzionale (con la recente ordinanza n. 132 del 26 giugno 2020) ha chiesto al Parlamento di rivedere il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, proprio in particolare con riferimento all'attività giornalistica. Occorre, dunque, regolamentare lo spazio della libertà di informare e di formare la pubblica opinione stabilendone con precisione i limiti dettati dagli altri diritti fondamentali in gioco, come la reputazione della persona che costituisce, al tempo stesso, un diritto inviolabile ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione (sentenze n. 37 del 6 marzo 2019, n. 379 del 2 novembre 1996, n. 86 del 27 marzo 1974 e n. 38 del 12 aprile 1973) e una componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all'articolo 8 della citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (*ex multis*, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 6 novembre 2018, Vicent del Campo contro Spagna), che lo Stato ha il preciso obbligo di tutelare anche nei rapporti tra privati.

Appare consequenziale la necessità di ridefinire l'ambito del diritto di cronaca giudiziaria, il cui perimetro è assai più circoscritto e per nulla sovrapponibile a quello del diritto di cronaca *latu sensu* inteso. Infatti, l'attività del cronista di giudiziaria può essere realizzata secondo di-

verse modalità cui corrispondono altrettante tipologie di « verità »:

1) un giornalista può decidere, innanzitutto, di essere mero ricettore, pubblicando il contenuto dell'atto giudiziario pedissequamente e riferendo un fatto accertato non da lui ma dall'autorità. In tale caso, la notizia è l'atto senza alcun commento né riscontro, lasciando che la verità sia quella desumibile dal contenuto ufficiale dell'atto;

2) in secondo luogo, un giornalista può offrire una sua rielaborazione, non limitandosi a riferire il contenuto ufficiale dell'atto, ma ricostruendolo e inserendolo in una visione più dilatata. La notizia oggetto dell'articolo è il contenuto dell'atto con la sua interpretazione, consentendo che la verità, pur sempre intimamente legata a quella processuale, sia enucleata in un contesto più ampio;

3) infine, un giornalista può decidere di investigare in parallelo rispetto all'autorità giudiziaria e di affiancare alla notizia attinta nel processo un'altra notizia ricavata da una fonte che si colloca al di fuori della dimensione processuale, proponendo così una verità alternativa rispetto alla quale avrà comunque l'onere di fornire la prova della sua fondatezza.

Queste legittime attività del giornalista, diverse ma sovrapponibili, si distinguono in base al modo in cui si parametra la verità di quanto raccontato: se il cronista da mero ricettore si basa sulla verità processuale o da interprete offre un ragionamento che accompagna in modo didascalico il fatto processuale narrato per spiegare la verità processuale complessivamente intesa, da investigatore si avventura in maniera autonoma nell'inchiesta distaccandosi dalla stessa verità processuale con l'onere di dimostrare la validità di quanto afferma.

LA NECESSITÀ DI UN CONTROLLO DEL POTERE GIUDIZIARIO.

Il rapporto che intercorre fra informazione e giustizia penale, come detto, vede in genere contrapposti, da un lato, la libertà di manifestazione del pensiero nella sua forma più specifica del diritto di cronaca ulteriormente dettagliato come diritto di cronaca giudiziaria e, da un altro lato, una serie di diritti e di doveri che ruotano attorno al processo penale: mentre il segreto investigativo e il libero convincimento del giudice sono prerogative della dimensione pubblica del processo, il diritto di difesa, la reputazione, la riservatezza e, in definitiva, la dignità umana riguardano i soggetti privati coinvolti nelle indagini (indagati o no).

In questa prospettiva, la segretezza processuale tende inevitabilmente a prevalere sulla pubblicità e, quindi, sull'informazione, perché è funzionale all'interesse pubblico endoprocessuale dell'efficienza e dell'efficacia della macchina giudiziaria e alla tutela di alcuni interessi privati extraprocessuali e perché un'influenza esterna risulta potenzialmente dannosa alla stessa amministrazione della giustizia, potendo compromettere quell'imparzialità che contraddistingue il potere giudiziario.

In realtà, l'obiettivo primario del diritto di cronaca giudiziaria, come si ricava dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 1 della raccomandazione (2003)13 del Consiglio d'Europa, del 10 luglio 2003, è quello di informare la collettività non solo sui fatti, sulle persone autori o vittime di reati e sull'attività processuale che li vede coinvolti, ma anche e soprattutto sul corretto esercizio del potere giudiziario. Del resto, tale potere è dotato di coercizione perché concentra nelle sue mani il monopolio della forza pubblica: proprio perché esercita una funzione di controllo sulla legalità, è una sorta di potere di chiusura del sistema, imparziale e indipendente, privo di legittimazione democratica diretta o indiretta (perché sganciato dal potere politico), e non soggetto a controlli formali esterni.

Tuttavia, in una democrazia nessun potere incontrollabile è ammissibile e, di conseguenza, anche il potere giudiziario deve essere verificato in modo democratico, senza alcun pregiudizio per l'indipendenza della magistratura, cosicché anche la giustizia

resti espressione reale della sovranità popolare.

Dunque, la funzione dell'informazione pubblica non è soltanto quella di consentire alla collettività di avere una propria opinione sui fatti, ma anche quella di rappresentare l'istanza di controllo popolare dinanzi alla quale il potere giudiziario indipendente può essere chiamato a rendere conto.

È declinazione del principio costituzionale cristallizzato nell'articolo 101, primo comma, della Costituzione: dal momento che « La giustizia è amministrata in nome del popolo », quest'ultimo deve essere messo nelle condizioni di effettuare tale controllo mediante l'informazione, non per approvare o contestare la singola decisione, ma per verificare se si riconosce nelle vigenti regole della *iurisdictio* o se ritiene, eventualmente, di darsene di nuove.

Pertanto, il rapporto tra informazione e giustizia penale diventa rapporto tra poteri, quello del controllo democratico esercitato dalla collettività e quello « coercitivo » giudiziario e il diritto di cronaca giudiziaria diviene funzionale all'esercizio democratico della sovranità popolare per verificare le effettive indipendenza e imparzialità della magistratura.

In questo modo, cambiando l'angolo di visuale, la pubblicità sembra prevalere sulla segretezza processuale che rischierebbe di escludere la stessa amministrazione della giustizia dal circuito democratico entro il quale l'informazione la tiene avvinta.

In base a questa prospettiva, inoltre, a fare da contraltare agli interessi pubblici del segreto investigativo e del libero convincimento del giudice non ci sarebbero la riservatezza e la reputazione, ma la dignità della persona nell'unica declinazione della salvaguardia dei diritti individuali dalle possibili disinvolture e dagli eccessi della magistratura inquirente se non – addirittura – da sbandamenti o preconcetti investigativi e da arbitrarie persecuzioni: l'informazione è l'antidoto agli eccessi investigativi e punitivi.

IL PUNTO DI EQUILIBRIO.

La segretezza assoluta, se tutela senz'altro gli interessi privati della reputazione, della presunzione di innocenza e della riservatezza, risulta tuttavia eccessiva sotto due diversi profili. Da un lato, come detto, compromette il controllo democratico sul potere giudiziario e, da un altro lato, comprime interamente il diritto di cronaca basandosi su una presunzione di offesa degli interessi privati che potrebbe non sussistere in concreto.

Tuttavia, quando la ricostruzione del fatto è ancora parziale e ipotetica, perché si basa su elementi raccolti unilateralmente dall'accusa e non sottoposti alla verifica dibattimentale o comunque al vaglio di un giudice, tutte le notizie pubblicate che vertono su tale ipotesi sono prive del requisito della verità della notizia, che si può avere soltanto nel momento in cui tali notizie sono sottoposte alla verifica dibattimentale attraverso il contraddittorio delle parti. Sul punto, la Consulta ha chiarito che il divieto di pubblicazione serve a « tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto diverse vesti, partecipano al processo. (...) Ed invero nei confronti dell'imputato la divulgazione a mezzo della stampa di notizie frammentarie, ancora incerte perché non controllate, e per lo più lesive dell'onore, può essere considerata in contrasto con il principio, garantito dall'art. 27, secondo comma, Cost., della non colpevolezza fino a quando non sia intervenuta sentenza di condanna » (citata sentenza n. 18 del 1966).

È innegabile che un'ipotesi accusatoria, finché non sia vagliata da un giudice, abbia in sé una componente offensiva della reputazione, in virtù della possibilità di risultare infondata. Dunque, visto che sussiste il rischio che durante le indagini venga attribuito a un soggetto un fatto rispetto al quale, poi, può risultare del tutto estraneo, solo dopo la chiusura della fase investigativa potranno dirsi pubblicabili gli atti di indagine, compresi quelli conosciuti dall'indagato in ragione delle garanzie previste dal codice di rito (come accade per gli atti sottoposti alla misura cautelare eventualmente disposta a suo carico).

È la presunzione di non colpevolezza a giocare un ruolo di « filtro » fra la tutela della riservatezza e della reputazione, da un lato, e l'esigenza di controllare l'attività requirente e verificare eventuali abusi del potere giudiziario, da un altro lato: se nel corso delle indagini, prima dell'enunciazione di una formale contestazione e della volontà da parte del pubblico ministero di esercitare l'azione penale (esplicita solo dopo la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari), l'articolo 27, secondo comma, della Costituzione trova la sua massima estensione impedendo la pubblicazione di atti che in astratto metterebbero « in crisi » la garanzia in esso contenuta, dopo che il pubblico ministero ha concluso le indagini e manifestato la volontà di procedere con la formalizzazione dell'accusa, entra certamente in gioco quel vaglio dell'autorità giudiziaria che, se in base all'articolo 13, secondo comma, della stessa Costituzione può mettere in discussione la libertà dell'individuo, può certamente consentire di processarlo. Del resto, la Costituzione – in ragione di una felice formula compromissoria adottata dai Padri costituenti – accetta l'idea di una presunzione relativa, quando letteralmente si stabilisce non che « l'imputato è presunto innocente », bensì che « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva », proprio per la necessaria evoluzione processuale che vi sarà in ordine a un'ipotesi accusatoria e a un fatto costituente reato che occorre accertare.

Si deve, quindi, stabilire un divieto di pubblicazione degli atti (anche non più coperti dal segreto) fino all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ampliando tale divieto agli atti già conosciuti dalle parti processuali.

Una riflessione particolare deve essere fatta sulle intercettazioni, mezzo di ricerca della prova e non mezzo di prova: per gli addetti ai lavori la differenza non è di poco conto, visto che la prova deriva dall'interpretazione delle conversazioni captate affidata al giudice solo dopo la trascrizione delle stesse mediante perizia.

Mentre per le conversazioni intercettate che non hanno rilevanza penale o che non contribuiscono alla prova del fatto imputato si è già detto che non saranno inserite nel fascicolo, non saranno utilizzate nel processo e, per questo, non potranno essere rivelate (e, quindi, pubblicate) perché fuori dal perimetro del diritto di cronaca giudiziaria, per le conversazioni che saranno utilizzate come prova nel processo, la pubblicazione dei « brogliacci » o anche delle trascrizioni rischia di interferire in maniera irreversibile con il libero convincimento del giudice. Si tratta di un rischio ben maggiore rispetto agli altri mezzi di prova perché le conversazioni *de quibus*, seppur ancorate a parametri di valutazione come previsto dalla presente proposta di legge, possono comunque essere strumentalizzate mediante sottintesi, suggestioni, toni scandalizzati o colpevolisti e insinuazioni, pregiudicando fortemente sia il libero convincimento del giudice sia la presunzione di innocenza e, quindi, la reputazione.

LA CENTRALITÀ DEL DIBATTIMENTO ANCHE NELL'INFORMAZIONE.

Incentrata la struttura del « nuovo » processo sul dibattimento come luogo elettivo di formazione della prova, si pone la necessità di un giudice libero da qualsiasi condizionamento. Le informazioni fornite dai media possono risultare fuorvianti, sia per le modalità con cui vengono riportate le intercettazioni estrapolate da vicende giudiziarie (non per intero, ma in modo frammentario e disordinato) sia per una narrazione che, per quanto asettica, è pur sempre frutto di una rielaborazione personale. In buona sostanza, ancora una volta è la Corte costituzionale a stabilire il viatico: il divieto è posto per « assicurare la serenità e la indipendenza del giudice proteggendolo da ogni influenza esterna di stampa, che possa pregiudicare l'indirizzo delle indagini e le prime valutazioni delle risultanze; ed assicurare altresì la libertà del giudice vietando quei comportamenti estranei che possano ostacolare la formazione del libero convincimento » (citata sentenza n. 18 del 1966).

Non può condividersi l'idea che, poiché la tutela del giudice del dibattimento da

condizionamenti esterni risulta notevolmente attenuata, a causa dei profondi mutamenti subiti dal codice di rito nell'arco dell'ultimo decennio, si possa per questo pregiudicare il principio della netta separazione delle fasi del procedimento e la regola generale della formazione della prova in dibattimento.

L'uso smaliziato delle questioni preliminari concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento (ex articolo 491, comma 2, del c.p.p.), l'esistenza di atti irripetibili che entrano per legge a farne parte e i provvedimenti a contenuto decisorio che contengono atti o parti di atti dei quali il giudice del dibattimento dovrebbe restare all'oscuro non possono giustificare la totale abdicazione alle garanzie processuali del sistema bifasico, consentendo che un processo parallelo si sviluppi sui mezzi di informazione e sottovalutando la potenziale influenzabilità del giudice.

La predisposizione di regole chiare, pur delimitanti il diritto di cronaca giudiziaria a un momento successivo alla chiusura delle indagini e, solo per le intercettazioni, alla sentenza di primo grado, consente di realizzare un paradigma di garanzie anche in favore dell'attività del giornalista che potrà avere pieno riconoscimento nel corso della fase dibattimentale, esercitando la sua libertà di espressione vincolata alla sola continenza, nei limiti in cui non offenda in concreto la reputazione.

Una soluzione del genere non solo consente al giornalista di esercitare in modo pieno ed effettivo il diritto di cronaca giudiziaria e, quindi, permette alla collettività di esercitare un controllo democratico sul potere giudiziario, ma consente anche di tutelare la reputazione e la presunzione di innocenza.

Sotto il primo profilo, al giornalista saranno consentite tutte le attività, quella di intermediazione, quella di interpretazione e ricostruzione e quella di inchiesta, permettendogli così di ancorare al meglio la narrazione alla verità processuale complessivamente intesa. Con effetti benefici per un effettivo controllo dell'attività giudiziaria, potendo quest'ultima essere criticamente vagliata.

Sotto il secondo profilo, la reputazione può essere offesa nel momento in cui il diritto di cronaca è esercitato in assenza dei requisiti che lo costituiscono e ai quali abbiamo fatto cenno in precedenza. Anzi, a ben vedere, la stessa tutela della presunzione di innocenza e della riservatezza finisce per essere riassorbita nella tutela della reputazione, in quanto tali interessi risultano pregiudicati dal superamento dei limiti che stanno alla base del diritto di cronaca. Così, ad esempio, la presunzione di innocenza risulta offesa laddove si determina un distacco dalla verità processuale attraverso l'attribuzione di fatti ulteriori e diversi o laddove si superano i limiti della continenza mediante un tono colpevolista. La riservatezza è, invece, offesa quando viene meno l'interesse generale alla notizia, avendo ad oggetto fatti che risultano totalmente privati o avulsi dall'accertamento penale o, comunque, privi di qualsiasi rilievo pubblico.

In buona sostanza, un bilanciamento tra cronaca e reputazione può essere realizzato solo in concreto, consentendo il pieno esercizio della prima e accertando di volta in volta il rispetto dei limiti dell'interesse pubblico, della verità e della continenza.

L'ABOLIZIONE DELLA SANZIONE DETENTIVA PER I GIORNALISTI E LA RIFORMA ORGANICA IN TEMA DI DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA.

Nella XVIII legislatura, presso il Senato della Repubblica la Commissione giustizia ha concluso l'esame un disegno di legge in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato (atto Senato n. 812). Si trattava di un disegno di legge che teneva conto del dibattito svoltosi e delle proposte di norme elaborate nelle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel corso delle ultime quattro legislature e, in particolare, del testo che, nella XVII legislatura, il Senato della Repubblica aveva approvato in seconda lettura (atto Senato n. 1119-B). In

ragione della *ratio* della presente proposta di legge in materia di rapporti fra giustizia e mezzi di informazione, si è ritenuto utile inserire anche le norme di siffatto disegno di legge, perché in linea con la necessità di una riforma più organica che contemperi l'esigenza di assicurare sempre un'effettiva tutela della persona offesa dalla notizia diffamatoria con la libertà di stampa e di critica e con il diritto di cronaca.

La presente proposta di legge (che riproduce l'atto Camera n. 3090 della XVIII legislatura) costituisce quindi un intervento organico in grado di offrire una risposta alla richiamata ordinanza n. 132 del 2020 della Corte costituzionale**.** La Consulta, con tale provvedimento, investita della questione dal tribunale di Salerno e da quello di Bari, affronta la questione della legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 21, 117, paragrafo 1, e 10 della citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della comminatoria della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. La questione riguarda, in particolare, gli articoli 595, terzo comma, del c.p. e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che puniscono la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con le pene congiunte della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a euro 250 (se difetta l'attribuzione di un fatto determinato, l'articolo 595, terzo comma, commina la pena, in questo caso alternativa, della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516).

La Corte costituzionale, dopo aver ripercorso le tappe della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà di espressione, richiamando in particolare l'insegnamento secondo il quale la stampa svolge il ruolo essenziale di « cane da guardia » della democrazia, osserva che la soluzione delle questioni richiede una complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell'ordinamento costituzionale. Una rimodulazione di questo bilanciamento, ormai urgente alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, spetta, secondo il Giudice delle leggi, al legislatore. La Corte quindi, nel prendere atto che sono pendenti in Parlamento vari progetti di legge, adotta la tecnica (già seguita nel noto « caso Cappato » in tema di aiuto al suicidio) del rinvio di un anno della trattazione delle questioni, per consentire al Parlamento di intervenire riformando la disciplina della diffamazione a mezzo stampa.

Innanzitutto, sembra doveroso estendere la disciplina prevista dalla legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948) sia ai quotidiani *on line*, di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi, come peraltro già affermato a livello giurisprudenziale (si veda per tutte Cassazione penale, sezioni unite, sentenza n. 31022 del 17 luglio 2015, secondo cui la testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, è sussumibile sotto il concetto di « stampa », con la conseguente applicabilità ad essa della normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico), sia ai telegiornali e ai giornali radio, di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ad eccezione di quanto previsto in tema di rettifica.

Proprio in merito a quest'ultima norma, occorre senz'altro procedere alla rivisitazione della disciplina prevista dall'articolo 8 della legge n. 47 del 1948 al fine di garantire alla persona offesa una tutela effettiva del proprio onore e della propria dignità, distinguendo a seconda che si tratti di quotidiani, periodici, testate giornalistiche *on line*, trasmissioni radiofoniche o televisive e stampa non periodica.

L'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, rubricato « Risposte e rettifiche », prevede che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agen-

zia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Le rettifiche o le dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Qualora, trascorso il termine indicato per i quotidiani o i periodici, la rettifica o la dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dalle norme citate, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile (c.p.c.), che sia ordinata la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.746 a euro 12.911. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

La presente proposta di legge, dunque, modifica il comma 1 dell'articolo 8 per circoscrivere con maggiore precisione le modalità di esercizio della rettifica, sia su iniziativa del direttore sia su iniziativa dell'autore dell'offesa. In particolare, si prevede che il direttore o comunque il responsabile debba pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione « rettifica dell'interessato », nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato, le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le smentite o le rettifiche non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o che non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile sarà sempre tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, della richiesta di rettifica o smentita, nonché l'autore di esse nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Si prevede, inoltre, che si possa procedere alla rettifica – con le medesime modalità dettate per la rettifica su iniziativa del direttore – anche su iniziativa dell'autore dell'offesa.

Le rettifiche o le smentite dovranno, poi, fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Il nuovo articolo 8 della legge sulla stampa prevede poi varie e distinte modalità di rettifica a seconda dello « strumento »: per i quotidiani, le rettifiche o le smentite saranno pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono; per i periodici, le rettifiche o le smentite saranno pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui la richiesta si riferisce; per i quotidiani *on line* le rettifiche o le smentite saranno pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo,

oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo non sia più visibile (nel caso in cui il quotidiano *on line* di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche dovranno essere inviate agli utenti che hanno ricevuto la notizia cui si riferiscono); per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione (nel caso di ristampa, l'editore sarà tenuto, altresì, a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono; ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile sarà tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito *internet* ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile dalla *home page* del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.

Con riguardo ai telegiornali e ai giornali radio è opportuno ricordare che l'articolo 32-*quinquies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 prevede che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che provvede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 32-*quinquies*. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'AGCOM ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

In caso di inerzia nella pubblicazione della smentita o rettifica da parte degli obbligati ovvero in caso di pubblicazione delle rettifiche in violazione di quanto disposto dalla nuova disciplina ovvero qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, l'autore della richiesta potrà ricorrere all'autorità giudiziaria per l'adozione di un provvedimento d'urgenza *ex* articolo 700 del c.p.c. con il quale ordinare la pubblicazione della rettifica o della smentita. In questi casi, qualora il giudice ritenga fondata la richiesta, sarà ordinata la pubblicazione e la parte inadempiente dovrà pagare una sanzione da 5.165 euro 51.646 euro da destinare alla cassa delle ammende. Il provvedimento di accoglimento dovrà, poi, essere pubblicato per estratto unitamente alla smentita o alla rettifica omessa, con le forme indicate per l'esercizio della rettifica o della smentita. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi del secondo comma dell'articolo 388 del c.p. (con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032).

Con specifico riguardo ai telegiornali e ai giornali radio le disposizioni così modificate potranno applicarsi nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui al citato articolo 32-*quinquies*, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'AGCOM ai sensi del medesimo articolo.

Si reputa opportuno inserire una disposizione nella legge n. 47 del 1948 che preveda i seguenti parametri di cui il giudice deve tenere conto nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa: la diffusione quantitativa e la rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato; la gravità dell'offesa; l'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica o della smentita.

Si prevede conseguentemente l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1948, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre il risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

In materia di conseguenze civili della diffamazione è opportuno ricordare che per il risarcimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 47 del 1948, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore (per i giornali telematici, il proprietario ed editore del sito *web*, nel quale vengono diffusi i giornali telematici, Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 23 gennaio 2001).

Si interviene, quindi, sull'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 in tema di disciplina speciale in materia di diffamazione commessa a mezzo stampa, integrando la disciplina codicistica penale e civile. Attualmente, l'articolo 13 è composto da un unico comma che fa riferimento alla sola diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato, prevedendo la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 258 euro. A seguito della modifica proposta, la diffamazione a mezzo stampa o a mezzo degli altri prodotti editoriali registrati sarà sanzionata con la sola multa da 5.000 euro fino a un massimo di 10.000 euro; se l'offesa dovesse consistere nell'attribuzione di un fatto determinato diffuso con la consapevolezza della sua falsità è prevista un'aggravante, sempre con una pena pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro di multa. Al contempo, alla condanna per diffamazione conseguirà la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del c.p., ossia con l'affissione al comune e la pubblicazione su uno o più giornali e nel sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia. Nelle ipotesi, invece, di recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, del c.p. si applicherà la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

Sembra, infine, opportuno prevedere la non punibilità dell'autore dell'offesa e del direttore del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di un altro prodotto editoriale registrato, nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del c.p. quando, anche spontaneamente, si sia provveduto alla pubblicazione o alla diffusione delle rettifiche o delle smentite, secondo quanto previsto, idonee a riparare l'offesa.

Vale la pena di ricordare che il citato articolo 57-*bis* estende l'applicazione delle disposizioni dettate per i reati commessi col mezzo della stampa periodica dall'articolo 57 dello stesso codice anche – nel caso di stampa non periodica – all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

Si prevede, poi, un'ulteriore ipotesi di non punibilità, quando l'autore della diffamazione abbia chiesto al responsabile la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa (e il responsabile non abbia provveduto). Ai sensi del nuovo comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

Infine, si estende l'applicazione della disciplina del c.p. sull'esclusione della prova liberatoria (articolo 596), sulla perseguibilità a querela e sull'estinzione del reato (articolo 597).

In merito all'articolo 21 della legge n. 47 del 1948, si prevede – in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale di cui agli articoli 8 e 9 del c.p.p. (luogo del

commesso delitto) – che il giudice competente per i reati di diffamazione a mezzo stampa o a mezzo di un altro prodotto editoriale registrato è il tribunale del luogo di residenza della persona offesa.

Quanto ai reati commessi col mezzo della stampa periodica *ex* articolo 57 del c.p., in linea con le modifiche apportate alla legge n. 47 del 1948, si modifica anche la rubrica dell'articolo, che non dovrà più fare riferimento alla sola stampa periodica, bensì anche ai reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati.

Secondo il nuovo primo comma dell'articolo 57, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di un altro prodotto editoriale registrato risponderà a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato da lui diretto il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è, in ogni caso, ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.

Il nuovo terzo comma dell'articolo 57 prevede, poi, la possibile delega delle funzioni di vigilanza da parte del direttore o del vicedirettore responsabile a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni. Tale ipotesi è prevista in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato.

Ai sensi del nuovo quarto comma dell'articolo 57, la delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile in ordine al corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Allo stesso modo si modifica l'articolo 595 del c.p. in tema di diffamazione, prevedendo che la pena non sia più la reclusione ma la multa ed eliminando, per esigenze di coordinamento, la fattispecie a mezzo stampa confluita nel nuovo articolo 13 della legge n. 47 del 1948. La fattispecie base del reato, prevista dal primo comma, sarà così punita con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Come per la diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione di un fatto determinato costituirà un'aggravante, punita con la multa fino a un massimo di 15.000 euro (invece della reclusione fino a due anni o della multa fino a 2.065 euro). Un'ulteriore aggravante (aumento della multa della metà) sarà costituita dall'aver commesso il reato con un qualsiasi mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico.

Rispetto al testo vigente viene di fatto eliminata l'ipotesi aggravata dell'offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza o a un'autorità costituita in collegio, prevista dall'attuale quarto comma dell'articolo 595.

Un'attenzione specifica occorre riservare alla tutela del soggetto o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali, volta a riconoscere una sorta di diritto all'oblio del diffamato e, quindi, il diritto – strettamente inerente all'uso della rete *internet* e degli archivi *on line* dei giornali cartacei – di ottenere l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione della legge. Si tratta, in effetti, di una tutela simile a quella definita in dottrina e in giurisprudenza come diritto all'oblio, pur non coincidendo totalmente con esso. La diffamazione riguarda, infatti, l'illecita pubblicazione di dati o notizie falsi, mentre il diritto all'oblio (come disciplinato dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati) interessa in genere la pubblicazione di dati o notizie veri per i quali, però, il lungo tempo trascorso non rende più necessaria (a fini informativi o giornalistici) la permanenza negli archivi *on line*. Tale diritto alla cancellazione di notizie e dati personali potrà essere esercitato indipendentemente dal diritto alla rettifica o all'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo diffamatorio.

Alla mancata eliminazione dei contenuti o dei dati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (« Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa

a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico »), dai siti e dai motori di ricerca, per inerzia o rifiuto da parte dell'*internet provider*, consegue la possibilità di ricorrere in giudizio. L'interessato potrà, infatti, chiedere che sia il giudice a ordinare la rimozione dei contenuti diffamatori dai siti *internet* e dai motori di ricerca inibendone l'ulteriore diffusione.

Secondo il citato articolo 14, l'autorità giudiziaria (o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza) può esigere, anche in via d'urgenza, che l'*internet provider* impedisca o ponga fine alle violazioni commesse trasmettendo in rete e memorizzando le informazioni fornite da un utente o fornendo un accesso alla rete di comunicazione.

Alla morte del diffamato non deve, poi, conseguire la perdita delle facoltà e dei diritti previsti, che potranno, quindi, essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

In merito alla disciplina delle procedure di notifica e di rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on line*, si prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'AGCOM, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione. Questa disposizione è contenuta nel nuovo articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 70 del 2003 il quale, al comma 1, prevede che la persona fisica o giuridica che svolga attività economiche o servizi *on line* debba individuare un soggetto preposto alla ricezione dei reclami presentati da coloro che si ritengono offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati. Al soggetto preposto alla ricezione dei reclami si richiede il requisito dell'iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti. La violazione del relativo obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.

Il comma 2 dell'articolo 17-*bis* stabilisce che il soggetto che si ritenga offeso dai contenuti pubblicati può chiedere, con una « congrua » motivazione, la rimozione o la disabilitazione di tali contenuti, contestandone la veridicità ovvero la non continenza formale (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 1379 del 18 gennaio 2019, « per continenza sostanziale si intende la verità della notizia, per continenza materiale l'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione, per continenza formale la correttezza e civiltà della forma linguistica utilizzata come veicolo della cronaca stessa; cfr., *ab imo*, Cass. n. 5259 del 1984 »). A tale fine, si prevede che il soggetto invii al prestatore del servizio un'apposita dichiarazione scritta mediante posta elettronica certificata. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 17-*bis*, ricevuta la dichiarazione, il prestatore provvede, entro le successive ventiquattro ore, alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti, oppure attiva, entro i successivi sette giorni, una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'AGCOM. La stessa disposizione prevede che il citato organo di autoregolamentazione indipendente sia appositamente istituito presso l'AGCOM, con delibera della medesima Autorità, sia finanziato dai gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del decreto legislativo e dovrà essere dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze. Si demanda, poi, a un regolamento dell'AGCOM la definizione di un atto di regolamentazione recante i criteri procedurali e di discrezionalità per l'esame delle istanze, contemplando, tra l'altro, la possibilità di riesame delle decisioni.

Qualora, a seguito della decisione dell'organo di autoregolamentazione, i contenuti pubblicati siano reputati offensivi, il prestatore è tenuto a rimuoverli o a disabilitarli entro ventiquattro ore (articolo 17-*bis*, comma 4) e l'eventuale violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.

In capo al prestatore pende l'obbligo di informare l'utente in merito alla decisione adottata e alle relative motivazioni. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e a conservare tutti gli atti relativi al procedimento per dieci settimane. Tale obbligo è posto ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,

sul commercio elettronico, recepita dal citato decreto legislativo n. 70 del 2003, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi.

Il comma 6 dell'articolo 17-*bis* stabilisce che il soggetto che si ritiene leso, qualora l'organo di autoregolamentazione non abbia stabilito la cancellazione o la disabilitazione della pubblicazione *on line*, possa chiedere al giudice la revisione della decisione. La giurisdizione è attribuita al giudice ordinario. Il prestatore che, in buona fede, abbia rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica non sarà responsabile nei confronti dei terzi.

La disposizione specifica, inoltre, che il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, dell'obbligatorietà della procedura di conciliazione.

Infine, si prevede che le disposizioni dell'articolo 17-*bis* si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati.

La presente proposta di legge modifica anche alcune disposizioni del c.p.p.

Innanzitutto, si interviene sull'articolo 200 per estendere la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo: come i colleghi professionisti, quindi, anche i giornalisti pubblicisti non potranno essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. Rimane fermo che il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa per esimersi dal deporre sia infondata, provveda agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, il giudice ordina che il testimone deponga.

L'articolo 200, comma 3, consente al giornalista di tacere il nome della persona da cui ha ottenuto notizie a condizione che si tratti di un giornalista professionista iscritto all'albo professionale, escludendo dunque i pubblicisti e i praticanti. Tale scelta suscita non poche perplessità in quanto non sembrerebbe tenere conto del fatto che ai pubblicisti sono spesso affidate mansioni analoghe a quelle dei cronisti professionisti e che ai praticanti spetta, già prima dell'esame professionale, il lavoro a pieno titolo presso le redazioni di cronaca. Le notizie di cui il giornalista non può rivelare la fonte sono quelle di carattere fiduciario, acquisite cioè in via confidenziale e da soggetti che si rivolgono al giornalista in quanto tale, cioè nell'esercizio della sua professione. La tipicità del segreto del giornalista consiste nel fatto che ad essere protetti non sono né l'oggetto del segreto del giornalista, né le persone implicate nei fatti addotti, ma il suo portatore. La giurisprudenza ha precisato come rientri nell'ambito di applicazione del segreto dei giornalisti professionisti non solo l'indicazione del nome della fonte, ma anche qualsiasi indicazione che possa portare a individuare la stessa fonte (Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 25755 del 4 luglio 2007). Ne deriva che non commette il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero il giornalista che si astiene dal deporre opponendo il segreto professionale in ordine all'indicazione di utenze telefoniche che possono condurre all'identificazione di coloro che gli hanno fornito fiduciariamente le notizie (Cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 22397 dell'11 maggio 2004). Nondimeno, per impedire che il giornalista possa trincerarsi dietro un informatore inesistente, l'articolo 200 stesso non gli consente di opporre il segreto qualora il giudice gli ordini di indicare la fonte delle sue informazioni. Questo avverrà come estrema soluzione investigativa al fine di verificare la rispondenza della notizia indispensabile per la prova del reato per cui si procede, ordine che può essere emesso solo dal giudice: in questo caso il giornalista che si astiene dal deporre opponendo il segreto professionale non commette il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero. Se il giornalista persiste nel rifiuto, la testimonianza non potrà essere utilizzata ai sensi dell'articolo 195 del c.p.p.

In secondo luogo, si aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 427 del c.p.p.,

relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni. L'attuale articolo 427 prevede che, nei reati a querela dell'offeso, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. La *ratio* della disposizione risiede nella dimostrazione della temerarietà della querela. In tali ipotesi, dietro domanda, il giudice condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto; in presenza di giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Il nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'articolo 427 consentirà al giudice di irrogare al querelante una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Infine, si interviene aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 321, in materia di sequestro preventivo, prevedendo che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. Come per le altre ipotesi di sequestro, il provvedimento sarà emesso, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice competente a pronunciarsi nel merito con decreto motivato (articolo 321, comma 1).

ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE PROPOSTA DI LEGGE.

La presente proposta di legge è composta da otto articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità.

L'articolo 2 prevede modifiche al codice penale: innanzitutto, si sostituisce l'articolo 57, relativo alla responsabilità colposa del direttore per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, la cui rubrica modificata non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati. In particolare, si prevedono la riduzione della pena di un terzo e l'abolizione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista; la possibilità di delegare le funzioni di vigilanza da parte del direttore o del vicedirettore responsabile a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni, non escludendo l'obbligo di vigilanza in capo agli stessi in ordine al corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni trasferite. In secondo luogo, si introduce una nuova ipotesi di reato (articolo 326-*bis*), per rafforzare la tutela del segreto investigativo, prevedendo il divieto di rivelazione e di pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate che punta a non destabilizzare il libero convincimento del giudice sia per le modalità con cui vengono riportate le intercettazioni estrapolate da vicende giudiziarie sia per l'interpretazione che viene offerta senza contraddittorio. Inoltre, con la sostituzione dell'articolo 379-*bis* si intende specificare l'ambito di applicazione della rivelazione di atti di un procedimento penale coperti dal segreto e, di conseguenza, aggravare la pena per l'ipotesi base, prevedendo poi un'ipotesi colposa della fattispecie e individuando un'aggravante qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio. Si sostituisce l'articolo 595 in tema di diffamazione, abolendo la pena della reclusione e aumentando la multa da 3.000 a 10.000 euro. Come per la diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione di un fatto determinato costituisce un'aggravante, punita con la multa fino a un massimo di 15.000 euro (invece della reclusione fino a due anni o della multa fino a 2.065 euro). Un'ulteriore aggravante (aumento della multa della metà) – prevista dal nuovo terzo comma – è costituita dall'aver commesso il reato con un qualsiasi mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico. Rispetto al testo vigente viene di fatto eliminata

l'ipotesi aggravata dell'offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza o a un'autorità costituita in collegio, prevista dall'attuale quarto comma dell'articolo 595. Infine, si inseriscono, dopo l'articolo 617-*septies*, tre nuove fattispecie di reato, rispettivamente di accesso abusivo ad atti del procedimento penale, di detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti e di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, e si modifica l'articolo 684 aggravando la sanzione e stabilendo la pubblicazione della sentenza in caso di condanna.

L'articolo 3 prevede modifiche al codice di procedura penale in materia di: divieto di pubblicazione degli atti di un procedimento penale anche se non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari (articolo 114, comma 2); divieto di pubblicazione delle intercettazioni fino alla sentenza di primo grado, precludendo sempre quelle non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 (articolo 114, comma 2-*bis*); divieto di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari, consentendola solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza ad eccezione delle parti che riproducono i contenuti delle intercettazioni (articolo 114, comma 2-*ter*); possibilità di pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-*bis* (articolo 114, comma 7); istituzione di un apposito registro gestito dalla procura per l'annotazione delle generalità di chi richiede le copie e degli atti del procedimento rilasciati (articolo 116, comma 2-*bis*); criteri di valutazione dei risultati delle intercettazioni affinché il giudice del dibattimento possa utilizzarli come prova solo dopo che gli altri elementi ne confermino l'attendibilità (articolo 192, comma 4-*bis*); estensione della disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo, consentendo loro di non deporre su quanto hanno conosciuto in ragione della loro professione, fatti salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (articolo 200, comma 3); segreto delle intercettazioni (articolo 269, comma 1); utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti civili, amministrativi e disciplinari (articolo 270, comma 1); esclusione della colpa grave per riconoscere il diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ed esclusione della facoltà di non rispondere fra le ragioni che possono concorrere a negare il medesimo diritto (articolo 314, commi 1 e 1-*bis*); sequestro preventivo dei dati informatici, rendendoli inaccessibili agli utenti perché la libera circolazione potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati (articolo 321, comma 1-*bis*); divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari (articolo 329-*bis*); divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni (articolo 329-*ter*); condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di temerarietà della querela (articolo 427, comma 3).

L'articolo 4 modifica il codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, introducendo specifici illeciti per finalità giornalistiche (articolo 165-*bis*).

L'articolo 5 introduce il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006 in tema di limiti alla diffusione da parte dell'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, di filmati contenenti riprese di atti dell'indagine preliminare, quali intercettazioni, videoregistrazioni, fotogrammi, esecuzione di perquisizioni o di misure cautelari, e diffusione di audio di intercettazioni, vietando, altresì, l'attribuzione di una denominazione alle inchieste.

L'articolo 6 modifica la legge n. 47 del 1948, estendendo l'applicazione delle disposizioni di tale legge anche ai quotidiani *on line* e ai telegiornali e giornali radio; ridisciplinando l'istituto della rettifica al fine di garantire alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità; prevedendo una nuova disposizione per stabilire i parametri di cui il giudice deve tenere conto nella determina-

zione del danno derivante da diffamazione commessa con i mezzi di informazione; abrogando l'articolo 12, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre il risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato; rivedendo la disciplina speciale in materia di diffamazione commessa a mezzo stampa, eliminando la pena detentiva (anche in caso di attribuzione di un fatto determinato diffuso con la consapevolezza della sua falsità), aumentando quella pecuniaria e prevedendo la pubblicazione della sentenza in caso di condanna e l'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi in caso di recidiva; stabilendo la non punibilità dell'autore dell'offesa e del direttore quando, anche spontaneamente, si sia provveduto alla pubblicazione o alla diffusione delle rettifiche o delle smentite, ai sensi dell'articolo 8, idonee a riparare l'offesa; prevedendo la trasmissione degli atti, dopo la condanna, al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari; prevedendo – in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale *ex* articoli 8 e 9 del c.p.p. (luogo del commesso delitto) – che il giudice competente per i reati di diffamazione a mezzo stampa o a mezzo di un altro prodotto editoriale registrato è il tribunale del luogo di residenza della persona offesa.

L'articolo 7, introducendo l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 70 del 2003, disciplina le procedure di notifica e di rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on line*. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'AGCOM, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione. Inoltre, si stabilisce che il soggetto che si ritenga offeso dai contenuti pubblicati possa chiedere, con un'adeguata motivazione, la rimozione o la disabilitazione di tali contenuti, contestandone la veridicità ovvero la non continenza formale, con la conseguente possibilità per il prestatore di rimuovere o disabilitare i contenuti oppure di attivare una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi al citato organo di autoregolamentazione che, qualora li reputi offensivi, obbligherà – a pena di sanzione amministrativa – il prestatore a rimuoverli o disabilitarli entro ventiquattro ore. In caso di rigetto della richiesta da parte dell'organo è stata prevista la possibilità di chiedere al giudice ordinario la revisione della decisione

L'articolo 8, infine, reca misure volte a riconoscere una sorta di diritto all'oblio del soggetto diffamato leso dal trattamento illegittimo di dati personali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di dare attuazione al principio della presunzione di innocenza di cui all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, nonché di ottemperare all'ordinanza della Corte costituzionale n. 132 del 26 giugno 2020, la presente legge reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di segreto investigativo, di divieto di rivelazione e pubblicazione di conversazioni e immagini intercettate, di protezione dei dati personali, di tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di condanna del querelante e di segreto professionale, nonché disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

« Art. 57. – *(Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati)* – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei

casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui al citato articolo 1, comma 2, della legge n. 47 del 1948, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.

Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.

Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al citato primo comma.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni trasferite »;

b) dopo l'articolo 326 è inserito il seguente:

« Art. 326-*bis*. – *(Rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate)* – Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e fino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del

relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 »;

c) l'articolo 379-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 379-*bis*. – *(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale)* – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento ovvero era a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni »;

d) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

« Art. 595. – *(Diffamazione)* – Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è recata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà »;

e) dopo l'articolo 617-*septies* sono inseriti i seguenti:

« Art. 617-*octies*. – *(Accesso abusivo ad atti del procedimento penale)* – Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-*novies*. – *(Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti)* – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-*decies*. – *(Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni »;

f) all'articolo 684:

1) le parole: « o a guisa d'informazione » sono sostituite dalle seguenti: « o nel contenuto » e le parole da: « con l'ammenda da euro 51 a euro 258 » sono sostituite dalle seguenti: « con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 ».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare »;

2) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *2-bis*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, su qualsiasi mezzo di informazione, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino al deposito della sentenza di primo grado. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-*bis* »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« *7.* Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo

l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-*bis* »;

b) all'articolo 116, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica »;

c) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità »;

d) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni »;

e) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili

per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1 »;

g) all'articolo 314:

1) al comma 1, le parole: « o colpa grave » sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il diritto all'equa riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64 »;

h) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati »;

i) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 329-*bis*. – *(Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari)* – *1*. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro.

Art. 329-*ter*. – *(Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni)* – *1*. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal

segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto »;

l) all'articolo 427, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice può, altresì, condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende ».

Art. 4.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132, comma 1, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « sei »;

b) prima dell'articolo 166 è inserito il seguente:

« Art. 165-*bis*. – *(Illeciti per finalità giornalistiche) – 1.* In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni degli articoli 11 e 137 ovvero delle regole deontologiche adottate ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove

ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza del giudice, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Fino alla conclusione delle indagini preliminari è consentita esclusivamente la diffusione di comunicati stampa con l'indicazione dei fatti specifici e delle norme di legge la cui violazione è contestata ai soggetti indagati; non è consentita la diffusione da parte dell'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, di filmati contenenti riprese di atti dell'indagine preliminare, quali intercettazioni, videoregistrazioni, fotogrammi, esecuzione di perquisizioni o di misure cautelari, né la diffusione di audio di intercettazioni non ancora esaminate nell'apposita udienza stralcio e non è, inoltre, consentita l'attribuzione di una denominazione alle inchieste da parte dell'autorità giudiziaria procedente ».

Art. 6.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – *(Ambito di applicazione) – 1.* Sono considerate stampe o stampati, ai fini

della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

a) quotidiani *on line* di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;

b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge »;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. – *(Rettifiche e smentite) – 1*. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione "rettifica dell'interessato", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in un altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dare luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.

2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.

5. Per i quotidiani *on line* di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano *on line* di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito *internet* ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui

accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo restando l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.

7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto dai commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.

9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate dai commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.

10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), le disposizioni dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità stabilite dall'articolo 32-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo »;

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-*bis*. – *(Risarcimento del danno)* – *1*. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita »;

d) l'articolo 12 è abrogato;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. – *(Pene per la diffamazione)* – *1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di un altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 del citato articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.

5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

6. Si applicano le disposizioni degli articoli 596 e 597 del codice penale »;

f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. – *(Competenza)* – *1.* Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente

legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di un altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa ».

Art. 7.

*(Introduzione dell'articolo 17-*bis *del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)*

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è inserito il seguente:

« Art. 17-*bis*. – *(Adozione di procedure di notifica e di rimozione) – 1*. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti all'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.

2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata, contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla base di un'adeguata motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.

3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organo è finanziato dai gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che prevedano, altresì, il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regola-

mentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.

4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.

5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e a conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.

6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.

7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi.

8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, dell'obbligatorietà della procedura di conciliazione dinnanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.

9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.

10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prestatori con almeno 500.000 utenti registrati ».

Art. 8.

(Disposizioni a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

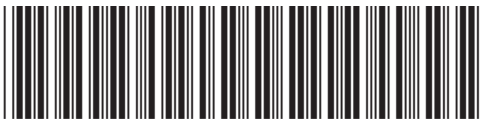
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni ritenute lesive dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della legislazione vigente.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0005350